FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA

via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
Tel. 080/5699011 - Fax 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it
PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale n° 03 del 27 agosto 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, **ha accolto** le seguenti domande di **affiliazione alla F.I.G.C.**

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA	DATA AFFILIAZIONE
A.S.D. GIOVENTU CARPIGNANO	965469	Carpignano Salentino (Le)	**18/08/2026**
A.S.D. VULTURES LATERZA	965438	Laterza (Ta)	**20/08/2026**
A.S.D. NOX ACADEMY	965463	Molfetta (Ba)	**20/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica UNION BRINDISI	965474	Brindisi	**20/08/2026**
A.S.D. SPORTING FOGGIA	965488	Foggia	**20/08/2026**
A.S.D. GRECIA CALCIO CURSI	965548	Cursi (Le)	**20/08/2026**
A.S.D. INVICTA WOMEN	965562	Ruvo di Puglia (Ba)	**20/08/2026**
A.S.D. NEW CASTEL BISCEGLIE	965556	Bisceglie (Bat)	**20/08/2026**
A.S.D. VIRTUS NEXT GEN	965506	Grottaglie (Ta)	**20/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica BLACK WHITE LEVERANO	965533	Leverano (Le)	**21/08/2026**
A.S.D. VIRTUS CANOSA	965604	Canosa di Puglia (Bat)	**25/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica WOMEN FASANO CALCIO	965607	Fasano (Br)	**25/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica SPORTING SAN MARZANO	965621	San Marzano di San Giuseppe (Ta)	**25/08/2026**
A.S.D. IO MOLA	965619	Mola di Bari (Ba)	**25/08/2026**
A.S.D. SPORTING FRANCAVILLA FONTANA	965477	Francavilla Fontana (Br)	**26/08/2026**
ASD DELLISANTI SOCCER LAB	965612	San Giorgio Ionico (Ta)	**26/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica BOYS ROSSOBLU TARANTO	965484	Taranto	**26/08/2026**
A.S.D. SPORTING CALCIO MASSAFRA	965479	Massafra (Ta)	**26/08/2026**
Associazione Sportiva Dilettantistica MORCIANO APS	965631	Morciano di Leuca (Le)	**26/08/2026**

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1.1 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, in ottemperanza alle direttive impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 2 luglio 2026, ha deliberato per la **stagione sportiva 2026/2027** - in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. (C.U. n.204/A del 27 aprile 2026) relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio - che è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali organizzate dal Comitato Regionale Puglia in ambito L.N.D. di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite, purché specificate nel regolamento ufficiale delle competizioni stesse. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 24 luglio 2026, ha stabilito i seguenti indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia per la stagione sportiva 2026/2027:

-	ECCELLENZA	€ 400,00
-	PROMOZIONE	€ 200,00
-	PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
-	SECONDA CATEGORIA	€ 100,00
-	TERZA CATEGORIA / TERZA CATEGORIA U. 21	€ 75,00
-	CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE	€ 75,00
-	CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE	€ 75,00
-	JUNIORES (Regionale e Provinciale)	€ 50,00
-	UNDER 18 REGIONALE	€ 50,00
-	CALCIO A CINQUE FEMMINILE	€ 50,00

ISTITUZIONE FONDO RECUPERO GARE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 24 luglio 2026, ha deliberato di istituire, anche per la corrente stagione sportiva, il “Fondo Recupero gare". Tale Fondo ha lo scopo di intervenire per rimborsare le Società ospitate in occasione di recupero di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo entro il primo tempo regolamentare. Il Fondo è costituito dal contributo di € 50,00 (Cinquanta/00) delle Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia.

Detto importo sarà addebitato sul conto contabile di ogni Società a cura dell’Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale. Pertanto, al verificarsi di tale evento alla Società ospitata sarà corrisposta, mediante accredito sul conto, la somma di € 1,00 (Uno/00) per ogni chilometro percorso, quale rimborso spese di viaggio.

GARE AMICHEVOLI

Le Società dipendenti dal Comitato Regionale Puglia Lega Nazionale Dilettanti, che intendono disputare gare amichevoli devono richiedere la prescritta autorizzazione al Comitato Regionale, che provvederà a disporre la designazione dell'Arbitro, ed eventualmente dei Guardalinee Ufficiali, tramite il Comitato Regionale Arbitri.

L'autorizzazione alla disputa delle gare amichevoli dovrà essere richiesta dalle società, per iscritto e con relativa tassa, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione della gara stessa. Tanto per consentire al CRA la designazione dell'Arbitro, con la necessaria tempestività.

Si riporta, qui di seguito, l'importo delle tasse da versare per le gare amichevoli della stagione sportiva 2026/2027 con:

- Società Lega Professionisti (Serie A e B)	€ 150,00
- Società di Lega Pro	€ 100,00
- Società Interregionale - Eccellenza	€ 55,00
- Società Dilettanti di Promozione	€ 40,00
- Società Dilettanti di Prima Categoria	€ 30,00
- Società Dilettanti di Seconda Categoria	€ 20,00
- Società Dilettanti Juniores - Terza Categoria – Under 18	€ 15,00

Nel caso siano impegnate Società di categorie diverse, la tassa gara amichevole da corrispondere è quella della categoria superiore. Le Società di Terza Categoria potranno chiedere L'autorizzazione per la disputa delle gare amichevoli direttamente alle Delegazioni Provinciali di appartenenza, nel rispetto del suddetto termine (5 giorni prima). Le relative spese arbitrali sono a carico della Società richiedente.

Si raccomandano vivamente le Società di chiedere preventivamente a questo Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale interessata la relativa autorizzazione, pena il deferimento agli Organi disciplinari competenti.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI FEDERALI

I Regolamenti dei Tornei Federali organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere Regionale fra Società appartenenti esclusivamente alla Lega Nazionale Dilettanti;
- dal Comitato Regionale Puglia, se sono a carattere nazionale fra Società aderenti a Comitati diversi della Lega Nazionale Dilettanti, ciascuna di esse autorizzata dal rispettivo Comitato;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere internazionale;
- dal Presidente Federale, se partecipano Società di altre Leghe, (le relative richieste devono pervenire per il tramite della Lega).

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei a carattere nazionale ed internazionale devono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 giorni prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi. Per gli altri Tornei le richieste di approvazione devono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei regolamenti dei Tornei Federali verrà riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle competenti Delegazioni Provinciali.

TASSE PER APPROVAZIONE TORNEI RICREATIVI

I Regolamenti dei Tornei Ricreativi, organizzati da Società appartenenti al Comitato Regionale Puglia vengono approvati:

- dal Comitato Regionale Puglia se sono a carattere Regionale;
- dal Presidente Federale, previo parere della Lega Nazionale Dilettanti, se sono a carattere nazionale o internazionale.

Le richieste di approvazione dei Regolamenti dei Tornei ricreativi a carattere nazionale ed internazionale debbono essere avanzate dalle Società organizzatrici almeno 30 gg. prima dell'inizio previsto per i Tornei medesimi, per gli altri Tornei le richieste di approvazione debbono essere avanzate almeno 20 giorni prima.

L'approvazione dei Regolamenti dei Tornei Ricreativi deve essere riportata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Puglia e delle Competenti Delegazioni Provinciali.

Si ritiene utile ricordare che i calciatori devono essere in possesso del relativo nulla osta rilasciato dalle rispettive Società. Ad evitare che i propri calciatori incorrano nelle previste sanzioni disciplinari, si invitano le Società ad informare di quanto sopra i tesserati ed a vigilare che gli stessi non partecipino a Tornei non autorizzati. Si ricorda, altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. All'atto della presentazione del Regolamento, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima dell'inizio del Torneo, dovranno essere versati dalle Società organizzatrici i depositi e le tasse di seguito riportate:

PER IL CALCIO A UNDICI

− Tassa Approvazione	€ 100,00
− Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
− Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
− Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
− Cartellino	€ 6,00

PER IL CALCIO A CINQUE

− Tassa Approvazione Regolamento	€ 55,00
− Tassa Affiliazione (per Società)	€ 10,00
− Tassa Gare (per Società)	€ 25,00
− Deposito cauzionale (per Società)	€ 55,00
− Deposito spese arbitrali a seconda del numero delle gare	
− Cartellino	€ 6,00

DIRITTO DI PRELIEVO COATTIVO

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia, nella riunione del 24 luglio 2026, ha fissato nella misura del 5% le spese per incasso coattivo a carico delle Società inadempienti.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2026/2027, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2021) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma.

Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia LND (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo e-mail (impianti.puglia@lnd.it).

TASSE PER OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 24 luglio 2026, ha deliberato di fissare i seguenti importi che l'Ente Pubblico, Soggetto Privato o Società Sportiva dovranno versare al Comitato Regionale per l'omologazione del proprio impianto sportivo:

- ENTE PUBBLICO e/o SOGGETTO PRIVATO	€ 400,00
- SOCIETÀ SPORTIVA LND (Calcio a 11 e Calcio a 5), S.G. e S.	€ 150,00
- TASSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE	€ 100,00

La tassa di omologazione ed il rimborso spese del Fiduciario saranno ripartite e addebitate sul conto delle società affiliate che utilizzano l'impianto per cui è stata richiesta l'omologazione.

L'Ente pubblico e/o Soggetto Privato dovrà allegare al modulo di richiesta di omologazione una copia del bonifico dell'importo indicato sul prospetto.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO REGIONALE

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it
www.lndpuglia.it

RICHIESTE COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello

stesso. Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO

RICHIESTE VARIAZIONI DI CAMPO E ORARI DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale. Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D. dispone quanto segue:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 24 luglio 2026, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:

- Eccellenza: a.tondo@lnd.it
- Promozione: a.tondo@lnd.it
- Prima Categoria: a.tondo@lnd.it
- Seconda Categoria: a.tondo@lnd.it
- Juniores Regionale: a.tondo@lnd.it
- Coppa Italia Eccellenza: a.rossiello@lnd.it
- Coppa Italia Promozione: a.rossiello@lnd.it
- Coppa Puglia: a.rossiello@lnd.it
- Calcio a Cinque maschile - femminile - SGS: c5.puglia@lnd.it
- Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS: calciofemminile.puglia@lnd.it
- Campionati Regionali Settore Giovanile Maschile: sgs.puglia@lnd.it

STRALCIO ART. 70 NOIF - DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C.

EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

SI RIPORTA LO STRALCIO DELL'ART. 20 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

ART. 74 DELLE NOIF - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Art. 74
Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.

6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS .....

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS .....

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERÀ LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F.

ART. 34 NOIF - TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34
Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS .....

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS .....

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 NOIF - TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale “Dirigente Ufficiale”.

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d’identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

RICHIESTA DI EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CALCIATORI

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND. La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica**. Il pagamento avviene per il tramite del "portafoglio tesseramenti"

ART. 66 PUNTO 2 NOIF - PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
f) i calciatori di riserva;
g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

ART. 43 NOIF - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

STRALCIO C.U. N. 7 L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2026

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2026/2027

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2026/2027, valgono le seguenti disposizioni:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

   Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

   L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

   Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.

   Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

   Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

   Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

   L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

   Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

   L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

   Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

   Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

LISTE DI PRESENTAZIONE (DISTINTE GARA)

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco. Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro ESCLUSIVAMENTE di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA - L.N.D. - STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

1) Si invitano le Società associate ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale. Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che **solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli,** le Società devono **allegare il verbale assembleare** deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND);
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

2) Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegate slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link: **https://registro.sportesalute.eu/#/help/regolamentoenorme**, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link: **https://registro.sportesalute.eu/#/help/guidautente**.

3) Con riferimento a tutte le funzioni del portale Anagrafe FIGC, A disposizione delle Società Affiliate e dei Comitati/Dipartimenti/Divisione vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (**https://anagrafefederale.figc.it**) dal menù a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2026/2027 e riguardanti le operazioni di cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede, fusione, scissione, conferimento d'azienda, fino al 15 luglio 2026, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto" sul portale Anagrafe Federale.

Le Società, invece, per ogni necessità di supporto sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a **supportotecnico@figc.it**, oltre che contattare il proprio Comitato/Dipartimento/Divisione di riferimento.

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2026/2027.
Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società"

PROCEDURA ISCRIZIONI

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento**:
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)

Documentazione ricavabile dalla procedura on-line:

- Riepilogo iscrizioni regionali e provinciali

- Iscrizione al campionato

- Documento attestante disponibilità campo di giuoco

- Ricevuta pagamento iscrizioni (ricevuta da scaricare dal portale dopo aver saldato iscrizioni dal portafoglio caricato tramite bonifico o carta di credito e validato)

1) FARE **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**
2) INSERIRE RICHIESTA RICARICA PORTAFOGLIO E ALLEGARE COPIA BONIFICO
3) ATTENDERE APPROVAZIONE RICARICA
4) CLICCARE SU ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI E PROCEDERE AL PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO

- **Autocertificazione NOIF** (allegato della pratica variazione organigramma approvata in Anagrafe Federale FIGC)

- **Censimento prodotto da Anagrafe Federale FIGC** (allegato della pratica variazione organigramma approvata in Anagrafe Federale FIGC)

- **Delega diritti immagine**

- **Dati societari**

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa. Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:
la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
- tassa associativa alla L.N.D.;
- diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- assicurazione tesserati;
- acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2025/2026, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione.

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto.**

In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e **30 %** spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: entro il 15 ottobre 2026 dovrà essere saldato il **40%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: entro il 15 dicembre 2026 dovrà essere saldato il **30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione. Il versamento degli importi di cui **al punto b)**, relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residuate a conclusione della Stagione Sportiva 2025/2026, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare **- a pena di decadenza -** la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.** Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2026/2027 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

- *Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:*

1. **RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:**

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2026/2027.
La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà

di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle “Desiderata”, il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore devono inviare l’apposito modello di **ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale a mezzo POSTA ELETTRONICA (segreteria.puglialnd@pec.it), PRIMA di procedere all’iscrizione on line.
Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l’iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare. Il suddetto modello può essere inoltrato fino al giorno precedente la data di scadenza del termine ordinatorio del campionato a cui si vuole effettuare iscrizione.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l’iscrizione al campionato superiore si potrà procedure alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

Si rappresenta, inoltre, che il **TERMINE** per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato superiore, ha **CARATTERE PERENTORIO** e che per le stesse **NON È AMMESSA RATEIZZAZIONE** del pagamento degli importi rientranti nelle previsioni di cui all’art. 31, comma 2, lett. C, punto 4 del regolamento di lega (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione). (cfr nota lnd prot. 5511 del 29/05/2026).

COMITATO REGIONALE PUGLIA

QUOTE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE 2026/2027

APERTURA ISCRIZIONI IL 13 LUGLIO 2026

Si riportano di seguito le quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate IN TRE RATE (1^ rata, 15 ottobre, 15 dicembre) con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associativa LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA	TERMINE PERENTORIO
1ª Categoria	300,00	1.900,00	130,00	1.800,00	01/09/2026	
2ª Categoria	300,00	1.200,00	90,00	1.300,00	01/09/2026	
3ª Categoria	300,00	700,00	90,00	800,00	20/09/2026	
Campionato Juniores Under 19 *(Regionale)*		800,00		900,00	02/09/2026	
Campionato "Under 18" Dilettanti *(Regionale)*	300,00	450,00		800,00	02/09/2026	
Attività Amatori		400,00		1.400,00	30/09/2026	
ATTIVITÀ CALCIO A CINQUE	**Quota associativa LND**	**Diritti iscrizione**	**Assicurazione dirigenti**	**Acconto spese organizzative**	**TERMINE ORDINATORIO 1^RATA**	**TERMINE PERENTORIO**
Regionale C5 - Serie C2	300,00	600,00	90,00	800,00	15/09/2026	
Under 21 C5 *Maschile e Femminile*	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2026	
Under 19 C5 *Maschile e Femminile*	300,00	300,00	90,00	600,00	20/09/2026	
Regionale C5 - *Femminile*	300,00	550,00	90,00	800,00	20/09/2026	
ATTIVITÀ CALCIO A 11 *Femminile*	**Quota associativa LND**	**Diritti iscrizione**	**Assicurazione dirigenti**	**Acconto spese organizzative**	**TERMINE ORDINATORIO 1^RATA**	**TERMINE PERENTORIO**
Eccellenza	300,00	750,00	90,00	900,00	20/09/2026	
Juniores		300,00		300,00	20/09/2026	

AFFILIAZIONI E CAMBI STATUS DA SGS A LND

CAMPIONATO	Quota associativa LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO
3ª Categoria *nuove affiliazioni/cambi status da SGS*	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	**20/09/2026**
Campionato Juniores Under 19 (Regionale) *puro-nuove affiliazioni /cambi status da SGS*	300,00	800,00	90,00	1.800,00	**02/09/2026**

Campionato "Under 18" Dilettanti (Regionale/Provinciale) *puro- nuove affiliazioni /cambi status da SGS*	300,00	450,00	90,00	1.800,00	**02/09/2026**
ATTIVITÀ CALCIO A CINQUE	**Quota associativa LND**	**Diritti iscrizione**	**Assicurazione dirigenti**	**Acconto spese organizzative e assicurative**	**TERMINE ORDINATORIO**
Regionale C5 - Serie C2 *nuove affiliazioni/cambi status da SGS*	300,00	Gratuiti*	90,00	1.600,00	**15/09/2026**
Provinciale C5 -Serie D *nuove affiliazioni/cambi status/aggiunta attività*	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	**30/09/2026**
Regionale C5 - Femminile *nuove affiliazioni/cambi status/aggiunta attività*	300,00	Gratuiti	90,00	1.350,00	**20/09/2026**
Under 19 C5 *Maschile* e *Femminile* *nuove affiliazioni/cambi status da SGS*	300,00	300,00	90,00	1.200,00	**20/09/2026**
Under 21 C5 *Maschile* e *Femminile* *nuove affiliazioni/cambi status da SGS*	300,00	300,00	90,00	1.200,00	**20/09/2026**
Provinciale C5 - Femminile - Serie D *nuove affiliazioni/cambi status/aggiunta attività*	300,00	Gratuiti	90,00	1.150,00	**20/09/2026**
ATTIVITÀ CALCIO A 11 FEMMINILE **- Nuove affiliazioni**	**Contingente associato**	**Diritti iscrizione**	**Assicurazione dirigenti**	**Acconto spese organizzative e assicurative**	**TERMINE ORDINATORIO**
Eccellenza	300,00	Gratuiti	90,00	1.800,00	**20/09/2026**

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 1 DEL 13/07/2026

Nell'ottica della programmazione della prossima stagione sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha pubblicato il **Comunicato Ufficiale N. 1 per l'anno 2026/2027,** il documento che regolamenta delinea le normative e i programmi che guideranno l'attività dei giovani atleti, con una forte enfasi sul loro benessere, sviluppo educativo e integrazione sociale.
Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di Base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 S.S. 2026 - 2027 del Settore Giovanile e Scolastico ed i relativi allegati sono raggiungibili cliccando sul link sottostante
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-2026-2027-ojf55mko

COMUNICATO UFFICIALE n. 11 SGS del 28/07/2026

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 15 FEMMINILE 2025/2026

ATTIVITÀ

Regionale Maschile
…omissis…

Regionale Femminile
a) Le società di Serie C (o società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (femminili e/o maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 15 Femminile e competere per l'accesso alle Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

In tal caso l'accesso alla Fase Interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una Fase Play Off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti di seguito indicati:

Regionale Maschile
…omissis…

Regionale Femminile

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 15 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (https://anagrafefederale.figc.it/) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. **Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.**

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n011-sgs-under-15-femminile-gumo1p8r

COMUNICATO UFFICIALE n. 12 SGS del 28/07/2026

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 17 FEMMINILE 2025/2026

ATTIVITÀ

Regionale Maschile
…omissis…

Regionale Femminile
a) Le società di Serie C (o Società a loro riferite tramite apposito accordo) e le società dilettantistiche o di puro settore (femminili e/o maschili) potranno iscriversi al Campionato Nazionale Under 17 Femminile e competere per l'accesso alle Fase Interregionale, partecipando alla prima fase locale, i cui gironi verranno definiti tenendo conto delle società iscritte.

In tal caso l'accesso alla Fase Interregionale non sarà diretto, ma sarà definito attraverso la disputa di una Fase Play Off, le cui modalità verranno specificate con apposita comunicazione.

PROCEDURE DI ISCRIZIONE

La partecipazione è subordinata alle procedure di iscrizione secondo quanto previsto dai punti di seguito indicati:

Regionale Maschile
…omissis…

Regionale Femminile

1. L'iscrizione alla fase locale del Campionato Nazionale Under 17 Femminile dovrà essere effettuata attraverso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo i termini previsti dallo stesso Comitato, seguendo la procedura prevista dal portale dedicato.

2. La registrazione attraverso l'accesso al PORTALE SERVIZI FIGC (https://anagrafefederale.figc.it/) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. **Le iscrizioni saranno aperte dal 29 luglio 2026 al 31 agosto 2026.**

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie. La mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n012-sgs-under-17-femminile-xjw9t9x1

COMUNICATO UFFICIALE n. 6 SGS del 28/07/2026

UNDER 12 FEMMINILE 2026/2027

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° e 4° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Club di 2° Livello".

Tuttavia, al fine di continuare nel percorso di promozione dell'attività femminile, per la fase preliminare territoriale, è data facoltà ai Coordinamenti Federali Regionali SGS di aprire l'iscrizione anche alle Società che non rientrano nei requisiti sopra descritti, senza diritto di qualificazione/partecipazione alla eventuale fase finale regionale per determinare le Società partecipanti alla fase interregionale.
A tal proposito, al fine di rendere funzionale e chiaro il percorso per le società, si suggerisce di prevedere due percorsi dedicati, che eventualmente potranno unirsi successivamente.

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della regolarmente tesserate FIGC con la propria società per la stagione in corso nate dal 01.01.2014 al 31.12.2015. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2016 che abbiano compiuto anagraficamente il 10° anno d'età (no 2017)

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione al Torneo potrà essere effettuata dal 29/07/2026 con termine il 30/09/2026 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto di seguito:

registrazione al PORTALE SERVIZI FIGC (https://anagrafefederale.figc.it/) utilizzando l'utenza abilitata alle funzioni di Anagrafe Federale. **Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.**

Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

Per le articolazioni e il regolamento del campionato, si rimanda al link posto di seguito del comunicato ufficiale:
https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n06-sgs-under-12-femminile-wru3u0nb

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27 agosto 2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

IL RESPONSABILE DEL CALCIO A 11 FEMMINILE
Pasquale Miccolis